

Responsabilità degli enti

Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici

di Luca Troyer e Melissa Tettamanti (*)

Il contributo esamina gli effetti, all'interno dei modelli di organizzazione e gestione, dell'introduzione dei delitti contro il patrimonio culturale (Titolo VIII-bis del codice penale) quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, in particolare focalizzando l'attenzione sul caso problematico del riciclaggio dei beni culturali, fornendo alcune indicazioni pratiche agli operatori del mercato dell'arte.

The contribution examines the effects, within the compliance models, of the introduction of offences against cultural heritage (Title VIII-bis of the Italian Criminal Code) as predicate offences of the criminal liability of entities pursuant to Legislative Decree no. 231/2001, in particular focusing on the problematic case of money laundering of cultural goods, providing some practical indications for art market operators.

Premessa

Con l'approvazione della L. 9 marzo 2022, n. 22 è stato introdotto, nel corpus del codice penale, il Titolo VIII-bis rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale" contenente un rilevante numero di previsioni incriminatrici (art. 518-bis c.p. - art. 518-*quaterdecies* c.p.) in parte di nuovo conio e in parte trasigrate dal D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. "Codice dei beni culturali e paesaggistici"), tutte caratterizzate

dal minimo comune denominatore di essere poste a tutela del bene giuridico patrimonio culturale (1). Allo stesso tempo, la Legge ha introdotto anche due nuove figure di illecito amministrativo previste rispettivamente dagli artt. 25-*septiesdecies* (*Delitti contro il patrimonio culturale*) e 25-*octiesdecies* (*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*) del D.Lgs. n. 231/2001 (2). Una simile circostanza impone, inevitabilmente, all'ente di svolgere una valutazione circa l'opportunità

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

(1) L'*iter* parlamentare che ha accompagnato l'introduzione del nuovo corpus normativo è stato assai lungo. Basti pensare che il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del patrimonio culturale risale ormai a tre Legislature fa, quando alla Camera venne avviato l'esame del d.d.l. A.C. 2806; nella XVI Legislatura il d.d.l. A.S. 3016 venne presentato al Senato. Tuttavia, in entrambi i casi, il progetto di riforma si arenò nella fase di esame da parte delle commissioni parlamentari. Ed ancora, nella scorsa Legislatura venne approvato, da parte della Camera, il disegno di legge governativo (A.C. 4220), incagliandosi, però, all'esame del Senato. Successivamente, da tale testo il 9 luglio 2018 venne presentato un nuovo disegno di legge (A.C. 893-B) che, dopo un lungo *iter* conclusosi il 9 marzo 2022, ha riformato la materia dei reati contro il patrimonio culturale. Per un esame più approfondito,

si veda *Dossier* n. 32/2 del 19 gennaio 2022, *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale - A.C. 893-B*. Occorre, inoltre, ricordare che l'esigenza di sistematizzare la materia dei reati contro il patrimonio culturale trova origine nell'intervento del Consiglio d'Europa che, con la Convenzione di Nicosia siglata il 19 maggio 2017, ha promosso un'iniziativa volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro di un'azione comune per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, prevedendo specificamente obblighi di criminalizzazione in capo agli Stati firmatari del documento, Cfr. *Dossier* n. 496 dell'8 novembre 2021, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 - A.C. 3326*.

(2) L'art. 13 della Convenzione di Nicosia prevede espressamente l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche nell'ipotesi di commissione di uno dei reati contro il patrimonio culturale da parte di esponenti dell'ente.

di predisporre il Modello di organizzazione e gestione del rischio ad efficacia esimente ex art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 ovvero di aggiornarlo, qualora già presente, al fine di impedire la realizzazione dei nuovi reati contro il patrimonio culturale.

Proprio per questa ragione, scopo del presente scritto non è tanto quello di fornire una puntuale e compiuta esegesi di tutte le fattispecie di reato confluite nel nuovo Titolo del codice penale (3), quanto piuttosto quello di analizzare l'impatto dei nuovi delitti sui Modelli e di fornire sin da ora indicazioni pratiche agli operatori di mercato.

La nozione di bene culturale: un tentativo di *actio finium regundorum*

In via preliminare, è fondamentale individuare correttamente la nozione di "patrimonio culturale" per poter perimetrare l'operatività dei nuovi illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Sul punto, stante il silenzio del Legislatore che non ha offerto alcuna definizione ai fini penali di "patrimonio culturale", occorre richiamare il disposto di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 42/2004, a mente del quale "il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici".

Brevemente, con riferimento alla prima categoria - "beni culturali" -, questa consta dei beni culturali *in re ipsa*, ossia beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fini di lucro, e dei beni culturali *dichiarati*, per i quali sia intervenuta apposita dichiarazione di interesse culturale ex art. 13, D.Lgs. n. 42/2004 (4).

Solo la condotta di uscita o esportazione illecita di beni culturali di cui all'art. 518-*undecies* c.p. (a sua volta previsto come reato presupposto ex art. 25-*septiesdecies*, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) ha ad oggetto anche le "cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico" lecitamente appartenenti ai privati, in quanto con tale norma si vuole

tutelare l'interesse dello Stato alla protezione del patrimonio culturale nazionale secondo il rigoristico paradigma del divieto di esportazione con riserva di permesso (5).

Si ritiene, dunque, che le nuove previsioni di reato debbano applicarsi esclusivamente al *patrimonio culturale dichiarato* e al *patrimonio culturale reale in re ipsa*, nonché alle "cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico" lecitamente appartenenti ai privati limitatamente alla previsione di cui all'art. 518-*undecies* c.p. Sicché, nell'ipotesi in cui, ad esempio, oggetto di ricettazione sia un dipinto, non dichiarato di interesse culturale, appartenente ad un privato troverà applicazione la fattispecie ordinaria di cui all'art. 648 c.p. e non quella di nuovo conio.

Inevitabilmente una simile considerazione presenta importanti ricadute anche rispetto alla responsabilità delle persone giuridiche dal momento che ai *beni* che esulano dal perimetro della nozione di *patrimonio culturale* come sopra individuata non si estendono gli illeciti di nuova introduzione, trovando applicazione quelli già esistenti nella forma "comune" (come l'art. 25-*octies*, D.Lgs. n. 231/2001 con riferimento al delitto di ricettazione e di riciclaggio), con la conseguenza che l'ente, rispetto a quelle specifiche aree di rischio, dovrebbe già aver adottato ed implementato un Modello idoneo ai fini dell'esimente di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001.

I nuovi reati presupposto: una panoramica d'insieme

Ponendo l'attenzione sulle modifiche intervenute sul versante della responsabilità amministrativa da reato degli enti, il Legislatore - come già accennato - ha introdotto due nuove figure di illecito previste dall'art. 25-*septiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001 (*Delitti contro il patrimonio culturale*) e dall'art. 25-*duodevices*, D.Lgs. n. 231/2001 (*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*).

(3) Per una prima - ed essenziale - bibliografia si rimanda a G.P. Demuro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, in *Sistema Penale*, 2, 2022 e G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sistema Penale*, 29 aprile 2022; A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *Legislazione penale*, 19 dicembre 2021; U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alle l. n. 22 del 2022*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 7, 872 ss. e, sia consentito citare, L. Troyer-M. Tettamanti, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex*

D.Lgs. 231/2001, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, in corso di pubblicazione.

(4) Per una disamina più approfondita si veda G. Calabi, *Diritto di proprietà e normativa di tutela*, in *Le opere d'arte e le collezioni. Acquisito, gestione, trasferimento*, G. Calabi-S. Hecker-R. Sarro-A. Busani (a cura di), Vicenza, 2020, 122 ss.; T.E. Romolotti, *Convenzione di Nicosia e D.Lgs. 231/2001: le nuove forme di tutela del patrimonio culturale passano dalla responsabilità diretta dell'ente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2022, 2, 51.

(5) G.P. Demuro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale*, cit., 21.

La scelta di estendere le previsioni del Decreto agli enti, e quindi anche l'apparato sanzionatorio ivi codificato, è stata accolta con grande favore poiché in grado di "svolgere un'efficace azione preventiva e reintegrativa" a tutti i livelli (6) nella consapevolezza che, di frequente, le attività illecite aventi ad oggetto beni culturali si realizzano nella compagine societaria di persone giuridiche lecite ovvero destinate principalmente al traffico illecito, magari mascherate con attività di copertura lecite di vario genere (7).

Procedendo partitamente, l'illecito di cui all'art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 contempla, quali reati presupposto, in ordine crescente di pena:

- al comma 1, l'art. 518-novies c.p. (*Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali*) in relazione al quale si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;

- al comma 2, gli artt. 518-ter c.p. (*Appropriazione indebita di beni culturali*), 518-decies c.p. (*Importazione illecita di beni culturali*) e 518-undecies c.p. (*Uscita o esportazione illecita di beni culturali*) in relazione ai quali si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

- al comma 3, gli artt. 518-duodecies c.p. (*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici*) e 518-quaterdecies c.p. (*Contraffazione di opere d'arte*) in relazione ai quali si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;

- al comma 4, gli artt. 518-bis c.p. (*Furto di beni culturali*), 518-quater c.p. (*Ricettazione di beni culturali*) e 518-octies c.p. (*Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*) in relazione ai quali si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

L'ultimo comma dell'art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 prevede poi l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 per una durata non superiore a due anni nel caso di condanna dell'ente per i suddetti delitti (8).

Con tale scelta punitiva il Legislatore della riforma ha inteso arginare con una risposta sanzionatoria combinata - pena pecuniaria e misure interdittive - tutti quei fenomeni di condotte illecite legati ai beni culturali che, nella recente esperienza giudiziaria, si manifestano sempre più con maggiore frequenza nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il secondo illecito amministrativo introdotto è previsto invece dall'art. 25-octiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 (9) che contempla, quali reati presupposto, unicamente gli artt. 518-sexies c.p. (*Riciclaggio di beni culturali*) - e non anche l'impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies c.p.) e l'autoriciclaggio (art. 518-septies c.p.), nonostante l'affinità offensiva - e 518-terdecies c.p. (*Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*) rispetto ai quali si applica la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

La previsione prosegue stabilendo che qualora l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di *Riciclaggio di beni culturali* e di *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001 (10). Non è tuttavia prevista - a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - l'applicazione delle altre sanzioni interdittive previste

(6) C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela del patrimonio culturale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 19 febbraio 2018, 21.

(7) A tal proposito si consideri che, nel 1991, sono stati segnalati 20.000 furti di opere d'arte, mentre nel 2014 il numero è salito a 145.000. Si veda, più diffusamente, A. Giannuli, *Mafia mondiale. Le grandi organizzazioni criminali all'epoca della globalizzazione*, Milano, 2019, 286-287. D'altra parte come riferito da R.E. Omodei, *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2021, 3, 979: "Secondo stime recenti ma approssimative, data l'elevata cifra oscura e l'intrinseca variabilità del valore degli oggetti trafficati, il mercato di beni culturali è in grado di generare guadagni per oltre 2,2 miliardi di dollari americani all'anno, e si contraddistingue spesso per la sua dimensione transnazionale".

(8) L'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 elenca, quali sanzioni interdittive da applicare nei confronti dell'ente, (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività, (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, (iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e (v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(9) Occorre precisare che nella L. n. 22/2022 la numerazione dell'illecito è "25-duodecies", trattandosi evidentemente di un errore.

(10) L'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001 prevede che "se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

L'art. 17, D.Lgs. n. 231/2001 contempla le modalità di riparazione delle conseguenze del reato a mente del quale: "1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".

dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 scelta che non pare giustificata da un minore disvalore di condotta e che in definitiva potrebbe incidere sull'efficacia deterrente della previsione.

In particolare: questioni esegetiche sul riciclaggio dei beni culturali

Come noto, il rimprovero alla persona giuridica postula la ricorrenza di tre distinti elementi: una precondizione rappresentata dall'integrazione di uno dei reati presupposto di cui agli artt. 24 ss., D.Lgs. n. 231/2001 e due criteri di imputazione, contemplati entrambi dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/2001 di cui il primo di natura oggettiva, rappresentato dall'interesse o dal vantaggio dell'ente, e il secondo di natura soggettiva, rappresentato dalla qualifica di apicale o subordinato del soggetto che ha posto in essere il reato presupposto.

Tuttavia, con riferimento specifico all'ipotesi di cui all'art. 25-octiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 e, in particolare, al reato presupposto di riciclaggio di beni culturali, risulta assai complesso circoscriverne i contorni di tipicità e, per l'effetto, ravvisare l'illecito *de quo* in capo all'ente (11).

Procedendo con ordine, occorrerà valutare distintamente quali condotte possano definirsi tipiche ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 518-sexies c.p. per poi calare l'esito interpretativo nel sistema del D.Lgs. n. 231/2001 e, quindi, fornire una casistica di ipotesi di illecito realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti apicali ovvero sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

Orbene mentre è piuttosto semplice immaginare una condotta in cui un'opera d'arte sia uno strumento di

riciclaggio, viceversa ipotizzare un caso in cui l'opera d'arte sia l'oggetto del riciclaggio appare più complesso.

Sul punto occorre prendere le mosse da una fondamentale considerazione: la maggior parte dei beni culturali ed in particolare le opere d'arte non sono beni fungibili, essendo, al contrario, caratterizzati da una pregnanza identificativa intrinseca (basti pensare che nessuna opera d'arte è uguale ad un'altra, essendo ciascuna un pezzo unico), il cui valore deriva proprio dal carattere di originalità artistica e, pertanto, ben difficilmente possono essere alterati fisicamente nei loro dati esteriori senza perdere ogni valore. Per tale motivo una trasformazione materiale del bene potrà essere riscontrabile in rarissimi casi: è stato riportato dalla cronaca giornalistica, per esempio, il caso di una pala d'altare tagliata in quattro per mascherarne l'origine furtiva e vendere le singole sezioni all'estero come singoli dipinti, così pure si è verificato il caso di un dipinto rubato da cui è stato asportato un particolare secondario attraverso l'assottigliamento "a bisturi" della materia pittorica nel contesto di un apparente restauro che in realtà era finalizzato ad impedire di risalire alla reale identità dell'opera e quindi alla sua provenienza da furto (12).

Tuttavia, trattandosi di reato a forma libera, l'operazione diretta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa - la *trasformazione* - ben può avvenire, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (13), anche senza incidere fisicamente sul bene mediante un'alterazione dei dati esteriori, bensì con un'operazione di "*lecito-vestizione*" (14) del bene stesso tramite mutamento, anche solo formale o attraverso un'operazione fittizia (15),

(11) Oltre alle criticità circa l'individuazione della condotta tipica ai fini del riciclaggio ex art. 518-sexies c.p., parte della dottrina avanza, più in generale, perplessità sulla disposizione incriminatrice in sé che avrebbe, come unico effetto, quello di innalzare le già elevate sanzioni previste dalla previsione ordinaria. Difatti, il delitto di cui all'art. 648-bis c.p. - ma il ragionamento è ugualmente applicabile anche al delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. - è già in grado di intercettare le condotte di riciclaggio aventi ad oggetto beni culturali. Al contrario, la problematica riguarda più che altro le difficoltà di accertamento del reato. Per questo motivo sarebbe stato, forse, più opportuno intervenire sul versante del *law enforcement*, formando polizia giudiziaria altamente specializzata sul punto e stanziando risorse finanziarie per la lotta ai reati contro il patrimonio culturale. Si veda, *inter alia*, R.E. Omodei, *Il traffico di beni culturali*, cit., 1014.

(12) Si veda per un'ulteriore esemplificazione anche la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, *Relazione su novità normativa - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, Rel. n. 34/22, 21 giugno 2022, 32.

(13) Con "tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo

o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della provenienza delittuosa". Cfr. Cass. Pen. 11 ottobre 1997 (12 marzo 1997), n. 9209, Pres. D'Asaro, Rel. Morelli, in *CED*, in G. Donadio, *Commento all'art. 648-bis c.p.*, in *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, G. Lattanzi-E. Lupo (diretto da), 2016, 658. A proposito, invece, di una condotta a cavallo tra la trasformazione materiale e la lecito-vestizione, si veda Cass. Pen. 21 marzo 2022 (11 febbraio 2022), n. 9533, Pres. Diotallevi, Rel. Di Pisa, in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it/>. Nella pronuncia la Corte, seppur in un caso completamente diverso e del tutto peculiare, ha ritenuto integrare la condotta di riciclaggio la sostituzione del *microchip* di un cane, elemento identificativo dell'animale e del suo proprietario. Quindi andando a sostituire la medaglietta elettronica identificativa di un determinato animale con quella di un altro, si sarebbe resa non individuabile la provenienza del cane stesso da un furto in danno dei precedenti proprietari.

(14) Cfr. M. Zanchetti, *Il riciclaggio*, cit., 360.

(15) A.M. Dell'Osso, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017, 106; F. Mantovani, *Diritto penale, Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2016, 283.

della titolarità (16). Sul punto, infatti, nella letteratura internazionale si ritiene che possa integrare la fattispecie *de qua* la condotta di colui che costruisce a tavolino un *paper trail* di documentazione atta a far apparire come perfettamente lecita la provenienza di beni culturali in realtà di origine illegale (17).

Si potrebbe, per esempio, pensare alla pratica fraudolenta di presentare per la certificazione di importazione/spedizione cose di interesse artistico in realtà uscite in precedenza, clandestinamente, dal territorio nazionale in modo da evitare che il bene possa essere assoggettato ai vincoli gravanti su cose riconducibili al patrimonio culturale nazionale (18).

In particolare, in tema di beni archeologici, nella giurisprudenza di merito è stata ritenuta esistente la fattispecie di riciclaggio in un caso in cui, prima di arrivare agli acquirenti finali, i materiali scavati clandestinamente venivano sottoposti ad un "lavaggio a freddo" (19) per cancellare le tracce della loro provenienza illecita e dotarli di un falso *pedigree*, attraverso una serie di compravendite vere o fittizie, con dichiarazioni e documentazioni false o illusorie, come il fittizio inserimento in una collezione ben nota ed una serie di "triangolazioni" che consentissero il riciclaggio del materiale archeologico ricettato e la sua vendita a terzi, soprattutto musei esteri, facendone apparire una fittizia provenienza legittima.

La platea dei destinatari

Proseguendo nell'analisi, è fondamentale poi interrogarsi su quali possano essere gli enti potenzialmente interessati dalle modifiche e, quindi, tenuti alla predisposizione ovvero all'aggiornamento del Modello Organizzativo di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001.

Ebbene, *prima facie* l'intervento parrebbe essere rivolto unicamente a quei soggetti che, considerata la loro attività tipica, dispongono - nel senso di custodire, trattare la compravendita o autenticare - di patrimoni artistico-culturali, come le case d'asta, le

gallerie d'arte, le fondazioni o gli archivi d'artista ovvero tutti quegli enti impegnati nella gestione e manutenzione di complessi museali, architettonici e, più in generale, di beni di interesse culturale e paesaggistico.

In realtà, lo spettro dei destinatari risulta molto più ampio.

Infatti, accade sempre più di frequente che enti come fondi di investimento decidano di investire i capitali gestiti in opere d'arte o che istituti di credito acquistino opere d'arte per mecenatismo o siano destinatari di lasciti testamentari di importanti collezioni o, ancora, che società immobiliari acquistino per ristrutturare immobili di pregio sottoposti a vincolo della Soprintendenza. In questo caso, anche questi soggetti giuridici dovranno dotarsi di un Modello Organizzativo idoneo a prevenire i nuovi reati presupposto.

Inoltre, nella prassi può verificarsi che talune società si trovino a svolgere la propria attività d'impresa in contesti ambientali di particolare pregio ai sensi dell'art. 134, D.Lgs. n. 42/2004, ad esempio in occasione della progettazione o della messa a punto di lavori di ristrutturazione o ampliamento dei propri impianti. Anche in questo caso ben potrebbero verificarsi situazioni potenzialmente tali da integrare la fattispecie di *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici* (a sua volta reato presupposto dell'illecito di cui all'art. 25-septiesdecies, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001) ovvero di *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* (a sua volta reato presupposto dell'illecito di cui all'art. 25-octiesdecies, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001) (20).

Si pensi - del resto - alle numerosissime aree geografiche sottoposte alla tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali e riconosciute Patrimonio Mondiale dell'UNESCO sulle quali insistono, storicamente, diverse attività economiche come nel caso del

(16) A.M. Dell'Osso, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 106-107.

(17) E.A.J.G. Tjhuis, *The trafficking problem: a criminological perspective*, in *Organised crime in art and antiquities*, S. Manacorda (a cura di), *Selected papers and contributions from the International Conference on "Organised crime in art and antiquities" Courmayeur Mont Blanc, Italy 12-14 December 2008*, Milano, 2009, 55.

(18) Di tale prassi riferisce P.G. Ferri, *Uscita o esportazioni illecite*, in A. Manna (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano, 2005, 168.

(19) "Il sistema era molto semplice, una vera e propria catena di montaggio: prima i tombatori sul luogo di origine, poi gli intermediari locali, seguiti dai mercanti in Svizzera per il deposito e la confezione di documentazione falsa, infine i dealer più potenti, ricchi e famosi che portavano gli oggetti negli USA per venderli ai

Musei, loro clienti da sempre". Cfr. Trib. Roma, Ufficio G.U.P., 13 dicembre 2004, proc. pen. n. 3553/2001 R.G. G.I.P. in G. Galli - L. Viola, *Il riciclaggio di opere d'arte*, online su www.filodiritto.com, 7 giugno 2021.

(20) Si veda, sul punto, il Codice di comportamento delle imprese di costruzione, aggiornato al 2022, che individua, quali reati realizzabili nel contesto di un'impresa di costruzione l'illecito di cui all'art. 518-duodecies c.p. nell'ipotesi in cui, nell'area di cantiere vengano rinvenuti e non gestiti correttamente reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. In particolare, un Protocollo previsto dal suddetto Codice prevede che il Responsabile di cantiere, nel caso in cui nell'area di cantiere vengano rinvenuti reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, deve porre in sicurezza gli stessi e lo stato dei luoghi, dando immediata comunicazione del rinvenimento all'Autorità competente.

paesaggio vitivinicolo del Piemonte, Langhe-Roero o delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (21).

L'aggiornamento del *Risk Assessment*, della *Gap Analysis* e dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001

Chiarito l'ambito di applicazione soggettiva dei nuovi illeciti amministrativi, è evidente che l'introduzione dei reati contro il patrimonio culturale nel *corpus* del Decreto rende necessario procedere all'adozione ovvero all'aggiornamento dei Modelli Organizzativi, adattandoli in funzione della prevenzione del relativo rischio-reato, al fine di poter beneficiare dell'esimente di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001.

In concreto occorrerà operare un distinguo a seconda che l'ente debba procedere all'adozione *ex novo* di un Modello ovvero al suo aggiornamento.

Brevemente, nell'ipotesi in cui l'ente non abbia adottato un Modello, l'organo amministrativo deve dare un *input* in tal senso. Occorrerà dunque prendere le mosse dallo svolgimento dell'attività di *Risk Assessment*, ossia di mappatura del rischio, che consiste nell'individuazione delle aree e delle attività aziendali "a rischio" nonché delle possibili modalità attuative dei reati contro il patrimonio culturale, dei delitti di riciclaggio di beni culturali ovvero di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici nelle singole aree aziendali. Una volta portata a termine detta fase, dovrà essere materialmente predisposto il Modello, con indicazione dei protocolli e delle procedure da seguire, nonché con individuazione delle funzioni aziendali chiamate a garantire l'effettività di quanto contenuto nel Modello medesimo.

Qualora invece l'ente abbia già un Modello - trattandosi, ad esempio, di un istituto di credito -, occorrerà procedere al suo aggiornamento. In tal caso, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a sollecitare l'azione dell'organo gestorio e quindi l'effettuazione del *Risk Assessment* e della *Gap Analysis*, all'esito dei quali è possibile che l'attività si risolva nel mero rafforzamento dei presidi già in essere, adattandoli alle peculiarità dei nuovi reati presupposto.

Del resto è inoltre pur sempre possibile che alcuni dei presidi necessari ai fini della prevenzione degli illeciti

di recente introduzione siano già stati - almeno in parte - adeguatamente implementati, come, ad esempio, con riferimento alle figure "comuni" dei reati contro il patrimonio ovvero di riciclaggio già inseriti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa.

Una simile circostanza, peraltro, non dovrebbe - almeno in astratto - essere una remota eventualità dal momento che la normativa in materia di antiriciclaggio prevedeva già prima dell'ampliamento del catalogo 231 obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in capo ai soggetti esercenti case d'asta, gallerie d'arte o il commercio di cose antiche (22) e, con la Quinta Direttiva Antiriciclaggio, detti obblighi sono stati estesi anche alle persone che commerciano opere d'arte, che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, nonché coloro che conservano opere d'arte, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi, sempre che il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari a superiore a 10.000 euro (23).

Dunque, in quanto destinatari dei precetti antiriciclaggio, gli operatori del mercato dell'arte sono già tenuti allo svolgimento dell'attività di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi (artt. 17 ss., D.Lgs. n. 231/2007), conservando la relativa documentazione per un periodo di 10 anni (artt. 31 ss., D.Lgs. n. 231/2007) nonché all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (artt. 35 ss., D.Lgs. n. 231/2007) (24). Proprio con riferimento all'ottemperanza di quest'ultimo obbligo - *rectius* dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette -, il D.M. 7 febbraio 2011 contempla una serie di indicatori di anomalia relativi al comportamento del cliente, specifici per l'attività di case d'aste o di gallerie d'arte:

15. Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti;
16. Acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente;
17. Acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto;

(21) F. Ventimiglia - M. Marengo, *Introdotti i reati contro il patrimonio culturale nel D.Lgs. 231/2001: prime riflessioni sulle nuove fattispecie e sulle realtà imprenditoriali coinvolte*, Il Sole 24 Ore, 9 marzo 2022.

(22) Il riferimento è all'art. 10, comma 2, lett. e), nn. 4 e 5, D.Lgs. n. 231/2007 prima della sostituzione integrale ad opera dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 90/2017.

(23) Il riferimento è all'art. 3, comma 5, lett. b) e lett. c), D.Lgs. n. 231/2007 così come novellato in sede di recepimento della Direttiva dell'Unione Europea dall'art. 1, comma 1, lett. n), nn. 1 e 2, D.Lgs. n. 125/2019.

(24) P. Sorbello, *Beni culturali e tutela mediata. La prospettiva antiriciclaggio*, in *Il diritto dei beni culturali. Atti del convegno Ogipac in memoria di P.G. Ferri*, B. Cortese (a cura di), Roma, 2021, 261 ss.

18. Acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi;

19. Acquisto o vendita di uno o più beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi complessivamente molto differenti;

20. Frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome o a favore di terzi, quando i rapporti non appaiono giustificati.

Così, se come osservato (25), il nuovo catalogo di illeciti amministrativi sembra poter avere una solida base di prevenzione in procedure fondate sul rispetto del Codice dei beni culturali, le possibili criticità derivanti dai nuovi reati di ricettazione e riciclaggio di beni culturali dovrebbero essere già state affrontate giacché, come anticipato, la maggior parte delle persone giuridiche operanti nel settore dell'arte risulta da tempo già tenuta al rispetto della normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007 e quindi all'implementazione di presidi atti a prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tuttavia la specificità della disciplina settoriale, contenuta nel D.Lgs. n. 42/2004, relativa alla gestione ed alla circolazione dei beni culturali e delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico appartenenti ai privati nonché le peculiarità insite nella natura intrinseca dei beni stessi determinano la necessità di un ulteriore mirato approfondimento.

La due diligence come fondamentale snodo per valutare la controparte, l'opera d'arte e la transazione: alcuni suggerimenti pratici

Come prevedibile, le diverse Associazioni di categoria - prima tra tutte Confindustria - non hanno ancora rilasciato Linee Guida ufficiali per la predisposizione o l'aggiornamento dei Modelli. Ciononostante si ritiene ugualmente di poter offrire dei suggerimenti pratici agli operatori di mercato da tradurre in protocolli e procedure *ad hoc* (26).

(25) G. Camera, *Punite anche le imprese per i delitti a loro vantaggio*, Il Sole 24 Ore, 21 marzo 2022.

(26) I suggerimenti offerti nel seguito sono una sintesi rispettivamente delle cd. *Art Market Guidelines della Responsible Art Market Initiative* ("RAM") e del metodo cd. *The Hecker Standard* (cfr. S. Hecker, *La formazione di una collezione*, in *Le opere d'arte e le collezioni. Acquisto, gestione, trasferimento*, G. Calabi - S. Hecker - R. Sarro - A. Busani (a cura di), Vicenza, 2020, 1-35). In particolare, la *Responsible Art Market Initiative* ("RAM") consiste in una iniziativa nata a Ginevra nel 2015 e che vede, tra i promotori, importanti e noti operatori che svolgono la propria attività in settori riconducibili al mercato dell'arte. Detta organizzazione ha stilato alcune Linee Guida che, seppur non

Tra questi, indubbiamente una delle attività che dovrà essere maggiormente implementata è quella della *due diligence* che gioca un ruolo dirimente nelle transazioni artistiche, notoriamente caratterizzate da zone d'ombra e da scambi non sempre facilmente tracciabili, poiché consente di ottenere quante più informazioni possibili sulle controparti coinvolte, sull'opera d'arte e sulla transazione.

Nel seguito, dunque, secondo uno schema tripartito, verranno stilate delle *best practices* da tradurre, secondo le peculiarità dell'ente di riferimento, in un Modello idoneo a prevenire i reati di recente introduzione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001. Dunque, in primo luogo, la *due diligence* deve interessare il cliente, proprio come accade nelle valutazioni antiriciclaggio che l'ente dovrebbe già aver implementato con riferimento all'illecito di cui all'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 (*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*).

Con riferimento alle compravendite di opere d'arte e, in particolare, alle controparti coinvolte, le funzioni aziendali a ciò preposte dovranno procedere, in prima battuta, alla verifica dell'identità del cliente persona fisica attraverso la richiesta di documenti di identità ufficiali (carta d'identità o passaporto). Qualora, invece, la controparte sia una società, detta verifica dovrà avvenire sulla base di atti che ne provino la costituzione e l'esistenza (a titolo meramente esemplificativo: visura camerale), mentre nell'ipotesi in cui il cliente - sia esso persona fisica o giuridica - si dovesse avvalere dell'opera di un intermediario, occorrerà verificare il rilascio di un mandato ovvero di una procura speciale *ad hoc* per accertare l'ampiezza dei poteri allo stesso conferiti.

Particolarmente rilevante è la *due diligence* soggettiva nell'ipotesi in cui la controparte negoziale sia una fondazione (27): in tal caso, prima di procedere all'alienazione del bene, occorre acquisire la documentazione sul procedimento di verifica dell'interesse culturale. Nello specifico è necessario verificare non solo che la fondazione abbia avviato il

giuridicamente vincolanti, possono ugualmente essere trasposte nell'ordinamento interno e utilizzate ai fini dell'aggiornamento del Modello per le nuove aree di rischio di volta in volta individuate: (i) *Linee Guida per gli esperti che autenticano le opere d'arte*; (ii) *Due diligence toolkit per le transazioni in oggetti d'arte - note esplicative* e (iii) *Linee Guida sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo* (con traduzione a cura di G. Magri, *Le Art Market Guidelines della Responsible art market initiative*, in *Rivista di arti e diritto online*, 2020, 2).

(27) Si veda il combinato disposto tra l'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004 nella parte in cui fa riferimento a "persone giuridiche private senza fine di lucro" e l'art. 12, D.Lgs. n. 42/2004.

procedimento amministrativo *de quo*, ma anche che quest'ultimo si sia concluso con esito negativo poiché solo in tal caso le cose sono liberamente alienabili (28).

Un altro aspetto di non secondaria importanza da valutare è quello inerente alla legittimazione ad agire del cliente, circostanza che sarà oggetto di indagine specifica qualora il bene risulti essere o in proprietà tra più soggetti o appartenente all'asse ereditario ovvero, ancora, nell'ipotesi in cui un agente agisca per conto di un committente principale. In tutti questi casi, la persona giuridica - come una casa d'aste, ad esempio - dovrà richiedere ulteriore documentazione comprovante, rispettivamente, il consenso di tutti i comproprietari dell'opera, la legittimazione ad agire dell'esecutore testamentario o la legittimazione dell'agente a condurre la vendita. Non bisogna tuttavia tacere la possibilità che all'esito della *due diligence* sul cliente emergano delle *red flag*, ossia dei segnali d'allarme che determinino l'esigenza di approfondire ulteriormente i controlli sopra elencati. Dette ipotesi potrebbero realizzarsi qualora la controparte negoziale sia una persona politicamente esposta (c.d. PEP), un soggetto sottoposto a procedimenti di natura penale o amministrativa o che abbia riportato precedenti condanne o una società *off-shore*.

Portata a termine l'indagine sul cliente, la *due diligence* dovrà spostarsi sul bene culturale oggetto del negozio giuridico, con l'ausilio di esperti altamente qualificati.

Tuttavia, proprio con riferimento alla loro individuazione nel settore dell'arte, sorgono una serie di problematiche dovute innanzitutto all'assenza di una regolamentazione *ad hoc* sulla figura. Ciò potrebbe esporre le parti del negozio al rischio, anche molto elevato se si considerano gli illeciti amministrativi di nuovo conio, di affidarsi a soggetti non competenti in quel determinato settore d'interesse. Potrebbero inoltre manifestarsi delle situazioni di conflitto d'interesse, assolutamente da scongiurare: pertanto, ad esempio, un esperto che ha rilasciato un certificato o un parere su un'opera non dovrebbe essere coinvolto quale intermediario nella transazione (29).

Quindi, in via assolutamente esemplificativa, occorrerà che il soggetto designato quale esperto posseda un solido bagaglio di conoscenze in materia di storia

dell'arte (suffragate, ad esempio, da una laurea specialistica) e, più nello specifico, nel settore in cui è chiamato a svolgere la propria *due diligence* (competenza comprovata, ad esempio, da studi e pubblicazioni su riviste altamente specializzate), che sia un soggetto stimato nella comunità degli studiosi e che goda del requisito dell'indipendenza per scongiurare eventuali conflitti d'interesse che potrebbero annidarsi nel negozio giuridico.

Successivamente, una volta individuato l'esperto, sarà fondamentale individuare con precisione tutti i passaggi per lo svolgimento dell'indagine sul bene culturale.

Dunque, in via preliminare, l'esperto è tenuto a richiedere al cliente tutta la documentazione nella sua disponibilità a proposito dell'opera, come le fatture d'acquisto e, più in generale, ogni documento che ne attesti la proprietà e gli eventuali passaggi proprietari intercorsi, nonché riferimenti ad eventuali menzioni in cataloghi ragionati o in cataloghi di mostre, fotografie o materiali d'archivio.

Il compendio raccolto in questa prima fase è di fondamentale importanza poiché consente all'esperto di svolgere delle - seppur superficiali - prime considerazioni sull'opera. Del resto, se il cliente non dovesse fornire alcuna documentazione o dovesse fornire di incompleta e contraddittoria, una simile circostanza dovrebbe rappresentare una *red flag* per dubitare dell'autenticità dell'opera o della sua lecita provenienza.

Entrando poi nel merito delle modalità per effettuare tale *due diligence*, sono disponibili tre diversi strumenti per condurre lo studio: (i) *connoisseurship*, attività che comporta una analisi visiva dell'opera da parte di un *connoisseur* (ossia di un intenditore), (ii) ricerca della provenienza, ossia dell'origine e della catena di proprietari fino ad arrivare all'artista stesso e, infine, (iii) esami diagnostici e studi tecnico-comparativi con altre opere dell'artista, ad esempio per verificare la compatibilità di materiali, tali da poter rivelare informazioni oggettive che consentano di trarre conclusioni sul tempo e sulle circostanze della creazione dell'opera (30).

Un altro strumento molto importante per l'indagine sul bene culturale - soprattutto ai fini della prevenzione del reato di riciclaggio - consiste nella consultazione di portali in grado di fornire informazioni

(28) Si veda, sul punto, l'art. 54, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004.

(29) Più diffusamente si veda S. Hecker, *La formazione di una collezione*, cit., 13-24.

(30) A proposito dell'attività di autenticazione dell'opera d'arte; alcuni Autori hanno proposto di attingere dalle regole già esistenti

in materia di alterazione di monete e contraffazione di carta filigranata, illecito previsto dall'art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001, cfr. M. Mangia - N. Laitempergher, *231 e nuovi reati contro il patrimonio culturale, le procedure per una compliance efficace*, Il Sole 24 Ore, 1° aprile 2022.

circa l'eventualità che l'opera sia stata sottratta e che quindi sia provento di reato (31).

Da ultimo, la *due diligence* deve coinvolgere la transazione e, a tal fine, occorrerà esaminarne lo scopo, la forma e la struttura (prezzo equo, struttura del pagamento, coinvolgimento degli intermediari, conflitti d'interesse), nonché la fonte dei fondi e la documentazione a supporto della stessa. Qualsiasi attività non coerente con quanto noto sul cliente a seguito della *due diligence* effettuata dovrebbe rappresentare un segnale d'allarme che, a sua volta, dovrebbe incentivare una *due diligence* rafforzata. Una simile evenienza potrebbe prevedere la richiesta di ulteriori informazioni o documenti sugli elementi chiave dell'operazione, come la fonte del finanziamento o la struttura dell'operazione negoziale.

Si ritiene che gli strumenti per condurre la *due diligence* debbano essere tradotti in protocolli e procedure *ad hoc* all'interno del Modello in grado di prevenire gli illeciti di nuova introduzione. Inoltre, per garantire una piena efficacia del Modello, sarà fondamentale individuare altresì funzioni aziendali specifiche, preposte allo svolgimento e alla supervisione delle singole attività.

Conclusioni

Il mercato dei beni culturali ed in particolar modo di antichità ed opere d'arte, come è stato giustamente rilevato in dottrina, "ha natura ampiamente

transnazionale ed è considerato un mercato 'grigio', ovvero lecito in sé, ma contaminato da un grande quantitativo di beni di provenienza illecita (derivanti da furti, scavi clandestini, saccheggi, esportazione illecita, contraffazione), estremamente difficili da individuare e la cui esatta percentuale sul totale risulta impossibile da stimare, stante l'elevatissimo e strutturale campo oscuro tipico dei reati contro il patrimonio culturale" (32).

Indubbiamente l'intervento riformatore del Legislatore che, in attuazione degli artt. 13 e 14, par. 2 della Convenzione di Nicosia, ha esteso la responsabilità per i reati presupposto anche agli enti coinvolti, a vario titolo, nel mercato dei beni culturali è da accogliere con favore in quanto spinge tali soggetti collettivi verso l'adozione di un Modello Organizzativo che favorisca le attività di tracciamento dell'origine e della catena proprietaria degli oggetti d'arte. Tale azione di *compliance*, combinandosi con gli obblighi di natura collaborativa già introdotti dalla Quinta Direttiva nel D.Lgs. n. 231/2007 in capo agli operatori del settore, dovrebbe avere l'effetto di rendere più trasparente il mercato, favorendo il controllo della circolazione delle opere, la registrazione delle stesse in archivi appositamente istituiti e l'emersione di operazioni sospette rendendo meno agevole "l'agire criminoso in questo ambito" (33) e dunque arginando l'infiltrazione della criminalità organizzata.

(31) Si consideri, peraltro, che la "consultazione da parte del possessore di ogni registro ragionevolmente accessibile di beni culturali rubati ed ogni altra informazione e documentazione pertinente che esso avrebbe ragionevolmente potuto ottenere" è, ai sensi dell'art. 4, n. 4 della Convenzione UNIDROIT, un passaggio fondamentale della *due diligence*. Tra i portali consultabili, occorre menzionare lo *Stolen Works of art database* di Interpol, l'OCBC francese o la Banca Dati de beni culturali illecitamente sottratti del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, IPHAN, UNODC, WCO, *Getty Provenance Index* o *Smithsonian Provenance Research Initiative*, ICOM Red List e l'*Art Loss Register*, in G. Galli - L. Viola, *Il riciclaggio di opere d'arte*, cit.

(32) Si veda, per tutti, S. Mackenzie - D. Yates, *What Is Grey about the "Grey Market" in Antiquities?*, in *The Architecture of Illegal Markets*, J. Beckert - M. Dewey (a cura di), Oxford, 2017, 70 ss. in A. Visconti, *Diritto penale dei beni culturali*, online su www.treccani.it.

(33) Relazione dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, *Relazione su novità normativa - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., 68. Si veda in proposito anche C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, in *Archivio penale*, 2022, 1, 15.